



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL LAZIO**

**E**

**MEGAMITI S.R.L.S.**

**GEMMA EDIZIONI**

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, con sede legale in Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585 rappresentato dal Direttore Generale Gildo De Angelis, di seguito indicato come **USR Lazio**;

**Megamiti S.r.l.s.**, con sede legale in Via Fabrateria Vetus, Sub 3 03023 Ceccano (Fr) - Codice Fiscale 02905460602 rappresentata da Filippo Giovannone, di seguito indicata come Gemma Edizioni;

insieme indicati come "le **Parti**"

#### SULLA BASE DELLA SEGUENTE NORMATIVA

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n.1";
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- gli atti e le risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

### TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- è opportuno sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, così da fornire agli studenti opportunità formative di altro profilo;
- le politiche per incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità rappresentano una rilevanza strategica, contribuendo alla crescita culturale ed economica del Paese

### TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

(Finalità)

Le **Parti**, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a collaborare tra loro per l'efficace integrazione delle azioni in capo a ciascun firmatario, al fine di sviluppare una collaborazione orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico e il sistema di formazione del mondo dell'editoria, espressione del sistema locale in ambito artistico culturale.

## Art. 2

(Oggetto)

Le **Parti** intendono realizzare iniziative congiunte per favorire il raccordo tra il mondo della scuola e il mondo dell'editoria, della comunicazione, del marketing, delle arti figurative e digitali con particolare riferimento ai settori della scrittura, dell'illustrazione, della grafica, della video produzione, della comunicazione.

In particolare, con specifico riferimento alle Attività finalizzate all'Alternanza Scuola-Lavoro, le **Parti** intendono:

- incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi;
- progettare e sostenere percorsi formativi integrati di ASL;
- supportare le Istituzioni Scolastiche nell'attuazione dell'alternanza scuola- lavoro (ASL) e favorire la diffusione di buone pratiche circa i percorsi di riferimento;

## Art. 3

(Impegni)

Con il presente Accordo le parti intendono promuovere, nel pieno rispetto della reciproca autonomia, iniziative volte alla messa in essere di azioni di Orientamento e di Alternanza Scuola lavoro, a favore degli studenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio.

In particolare:

**Gemma Edizioni** si impegna a promuovere la divulgazione delle tecniche utilizzate e relativa applicazione a tutti gli ambiti lavorativi inerenti scrittura, editing, correzione di bozze, impaginazione, grafica, comunicazione, marketing, giornalismo, videoproduzioni.

L'**USR Lazio** si impegna a diffondere nelle scuole la presente intesa per favorire la programmazione, da parte delle stesse, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica.

## Art. 4

(Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha una durata di 36 mesi. Le **Parti** potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento, con anticipo di almeno tre mesi prima.

Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

**Art. 5**

*(Risorse per l'Intesa)*

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa **le Parti** renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

**Art. 6**

*(Commissione paritetica)*

Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti, è istituito un apposito gruppo di lavoro tecnico - scientifico composto da un massimo di n. 2 (due) membri per ciascuna parte, designati dall'**USR Lazio** e da **GEMMA Edizioni**. Il Gruppo di lavoro sarà presieduto da un rappresentante dell'**USR Lazio**.

**Art. 6**

*(Oneri finanziari)*

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

Roma, 8 novembre 2017

MEGAMITI S.R.L.S.  
GEMMA EDIZIONI

AMMINISTRATORE UNICO



*Filippo Giovannone*



MIUR -UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER IL LAZIO

IL DIRETTORE GENERALE

*Gildo De Angelis*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 6 pagine, tenuto presso l'AOO

AOODRLA